



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 226

OGGETTO: T.A.R.S.U. – TASSAZIONE PRODUTTORI CHE RECUPERINO I RIFIUTI PRODOTTI – RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO - ACCERTAMENTI T.A.R.S.U. - INDIRIZZI OPERATIVI.

L'anno **duemilanove**, addì **dodici** del mese di **Novembre** alle ore **16.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- BRACCO Angela	SI
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	SI
Assessore	- TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: T.A.R.S.U. – TASSAZIONE PRODUTTORI CHE RECUPERINO I RIFIUTI
PRODOTTI – RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO - ACCERTAMENTI
T.A.R.S.U. - INDIRIZZI OPERATIVI.**

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, Sig.ra MATTIOLI Carla,

Premesso che:

- Con deliberazione consiliare n. 42 del 1/4/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, si è determinato di procedere all'esternalizzazione della gestione e dell'accertamento della Tassa Raccolta Rifiuti con esclusione della riscossione, mediante convenzione con affidamento, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b-1) del D.Lgs. 446/97, alla Società partecipata, ACSEL Spa;
- Con precedente proprio atto deliberativo n. 187 in data 30/9/2009, sono stati dettati indirizzi operativi circa le modalità di applicazione delle sanzioni dovute a seguito dell'attività di accertamento tributario;
- Ritenuto, sulla base delle problematiche poste dalla Società, di delineare ulteriori indirizzi da porre in essere nell'attività oggetto di esternalizzazione;
- Rilevato che l'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 22/1997, prevede che:

“La privatità di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003. (così sostituito dall'art. 23 della L. 31 luglio 2002, n. 179)”:

- Tale norma, in attesa di approvazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 152/2006, risulta a tutt'ora vigente;
- La Risoluzione 9 febbraio 1999 n. 16/E prot.5/195381 inerente: “T.A.R.S.U. – Detassazione delle superfici produttive di rifiuti avviati al recupero – Esclusione dalla privativa comunale”, tra l'altro prevede:

“L’esonero dalla privatità comunale per avvio al recupero,

1) non può essere previsto a priori in sede di assimilazione ma è determinato in concreto dal successivo verificarsi della condizione dell’effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati, che abbiano controfirmato il formulario di identificazione o in mancanza altro idoneo documento ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b) e dell’art. 49, comma 14, del citato D.Lgs. 22/1997 (per i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata pubblica, assoggettati a recupero presso insediamenti industriali in base agli accordi di programmi di cui all’art. 22, l’esonero dalla privatità riguarda la sola attività di recupero);

2) comporta l’esclusione dall’obbligo di conferire al servizio pubblico i rifiuti assimilati avviati al recupero e conseguentemente il diritto ad una riduzione a consuntivo della tariffa-tributo (e, a decorrere dal 2000, della tariffa-corrispettiva: art. 49, comma 14 citato) come già chiarito fin dal 1994 con la circolare n. 95/E del 22 giugno 1994 (riferita però ai residui allora non qualificati come rifiuti) e ribadito con le circolari n. 268/E del 1995 e n. 119/E del 1998;

3) non comporta invece la prospettata detassazione ai sensi dell’art. 62, comma 3 D.Lgs. 507/1993 delle superfici produttive dei rifiuti assimilati in quanto non si tratta di rifiuti speciali fin dall’origine ed il regime di rifiuto assimilato continua ad operare ad ogni effetto per i produttori, che non arrivano al recupero i rifiuti del medesimo tipo e che pertanto sono tenuti a conferirli senza riduzione tariffaria al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per la raccolta differenziata ed il recupero cui sono obbligati anche i comuni ai sensi degli artt. 21, 24, 37 e 39 del D.Lgs. 22/1997.

La misura della riduzione va disciplinata da una norma regolamentare (come più volte ribadito fin dal 1994), non potendo il funzionario responsabile del tributo direttamente determinare la riduzione della tariffa in base ad un criterio meramente proporzionale alla quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al recupero direttamente dall’operatore (criterio che incide limitatamente alla quota variabile della futura tariffa), in quanto occorre tener conto dei costi fissi e generali del servizio e dei costi dei servizi collettivi o comuni coperti dalla tassa ed in futuro dalla tariffa (ad es. spazzamento della riabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, dei costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell’investimento nondimeno dell’attività di controllo

sulla gestione ai sensi degli artt. 6, 7, e 49 D.Lgs. 22/1997). Tali costi rimangono, sia pure in parte, a carico degli operatori, anche se in ipotesi dimostrino di aver avviato al recupero tutti i rifiuti assimilati (ottenendo la riduzione della tassa e in futuro quantomeno l'esonero completo della quota variabile della futura tariffa) oltre alla gestione in proprio degli eventuali rifiuti speciali e pericolosi.”;

- In considerazione della politica in materia ambientale attuata da questa Amministrazione si ritiene doveroso, in attesa delle modifiche da apportare allo specifico regolamento comunale, prevedere l'applicazione di riduzioni tariffarie per coloro che dimostrino l'attivazione di operazioni di recupero dei rifiuti assimilati;

con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

DELIBERA

- 1) Di stabilire, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani e richiamato quanto esposto in premessa che si intende riportato nel presente dispositivo:
 - che il produttore di rifiuti che dimostri di avere provveduto autonomamente nel corso del 2009, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, possa accedere ad una riduzione provvisoria del 50% della tassa applicata per i locali che di regola producono il rifiuto avviato a recupero;
 - che, per ottenere tale agevolazione, lo stesso dovrà presentare all'Ufficio tributi del Comune istanza di riduzione che contenga i seguenti elementi fondamentali per la determinazione delle riduzioni:
 - a) indicazione delle superfici dei locali dove si produce il rifiuto avviato al recupero;
 - b) indicazione dei codici dei rifiuti avviati al recupero;
 - che la riduzione verrà confermata a consuntivo qualora il produttore dimostrerà, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la tassazione, di avere effettivamente e oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, mediante presentazione all'Ufficio tributi del Comune della seguente documentazione:
 - a) copia registro carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero;
 - b) documentazione di consegna dei rifiuti (ad es. bolle di accompagnamento e/o fatture);
 - c) copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
 - d) autocertificazione dell'avvio a riciclo o recupero nell'ambito dell'attività svolta dal produttore stesso (con eventuale idonea documentazione comprovante).
 - che, in caso di mancata o parziale presentazione della documentazione sopra riportata, il diritto all'agevolazione si intenderà non spettante, con conseguente recupero delle somme derivanti dall'agevolazione accordata dal Comune in via provvisoria;
- 2) Di formulare indirizzo al fine di attivare detta riduzione anche nell'ambito dell'attività di accertamento tributario in corso, salvo il caso di accertamenti già definiti, nell'ipotesi in cui i produttori di rifiuti, a seguito del ricevimento dell'avviso di accertamento possa provare in modo oggettivo di avere provveduto, nell'anno d'imposta oggetto di accertamento, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati;
- 3) Di stabilire che nell'ipotesi di cui al punto precedente, la riduzione da accordare dovrà essere determinata dall'Ufficio tributi in relazione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al recupero nell'anno oggetto di accertamento, in rapporto alla produzione complessiva di rifiuti di tale anno, e che, in ogni caso, la riduzione non potrà comunque essere superiore al 50% della tassa applicata per i locali che di regola producono il rifiuto avviato a recupero, a fronte dell'impossibilità per il Comune di effettuare una verifica tempestiva di tale ridotta produzione di rifiuti;
- 4) Dare atto che il presente provvedimento non prevede l'espressione del parere dei Responsabili in quanto mero atto di indirizzo.

COPIA ALBO: ATTI _____

- SEGRETERIA
- CULTURA
- LL.PP.
- U.T.C.
- VIGILI
- RAGIONERIA TARSU
- TRIBUTI
- _____
- _____
- _____
- _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 18 NOV. 2009 al n. 1653 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 18 NOV. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 18 NOV. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 18 NOV. 2009 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 18 NOV. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **12/11/2009** in quanto:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li 18 NOV. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele